

La Commissione RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

La Commissione RIPAM

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022 che nomina la Commissione RIPAM, come integrato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 maggio 2024;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Atteso che in base a quanto rappresentato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2023 – riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette – le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» saranno coperte con altre modalità;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli

La Commissione RIPAM

ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 18, comma 4, rubricato «Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro»;

Visto l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato «Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito»;

Considerato che in base a quanto rappresentato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per l'Area funzionari, alla data del 31 dicembre 2023, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 31,36 per cento, quella del genere femminile è pari a 68,64 per cento e che il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e

La Commissione RIPAM

della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) *ex* decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) *ex* decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra classi delle lauree triennali *ex* decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree *ex* decreto n. 270 del 2004;

Visto il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree *ex* decreto n. 509 del 1999 e alle lauree *ex* decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

La Commissione RIPAM

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visti il DPCM 20 agosto 2019, il DPCM 22 luglio 2022 e il DPCM 10 novembre 2023 relativi all'assunzione del personale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo «Statuto speciale per la Valle D'Aosta», nonché l'articolo 50 e seguenti della legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta»;

Considerato che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si è rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del presente bando a cura della Commissione RIPAM;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022, triennio 2019/2021;

Visto l'Accordo in tema di famiglie professionali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del 7 agosto 2023;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo per il personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto il 21 dicembre 2023, triennio 2019/2021;

Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

La Commissione RIPAM

Delibera

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 308 (trecentootto) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nell'Area Funzionari, secondo la seguente ripartizione:

A) n. 293 (duecentonovantatre) unità con il profilo di funzionario amministrativo, suddivise come segue:

– Direzione generale	posti n. 29 (Codice AMM.1)
– Regione Emilia-Romagna	posti n. 40 (Codice AMM.2)
– Regione Friuli-Venezia Giulia	posti n. 22 (Codice AMM.3)
– Regione Lazio	posti n. 16 (Codice AMM.4)
– Regione Liguria	posti n. 20 (Codice AMM.5)
– Regione Lombardia	posti n. 70 (Codice AMM.6)
– Regione Piemonte	posti n. 11 (Codice AMM.7)
– Regione Sardegna	posti n. 10 (Codice AMM.8)
– Regione Toscana	posti n. 36 (Codice AMM.9)
– Regione Veneto	posti n. 32 (Codice AMM.10)
– Sede regionale di Aosta	posti n. 7 (Codice AMM.11)

B) n. 15 (quindici) unità con il profilo di funzionario assistente sociale:

– Regione Campania	posti n. 1 (Codice SOC.1)
– Regione Emilia-Romagna	posti n. 2 (Codice SOC.2)
– Regione Friuli-Venezia Giulia	posti n. 1 (Codice SOC.3)
– Regione Lazio	posti n. 2 (Codice SOC.4)
– Regione Lombardia	posti n. 3 (Codice SOC.5)
– Regione Piemonte	posti n. 1 (Codice SOC.6)
– Regione Sicilia	posti n. 1 (Codice SOC.7)
– Regione Toscana	posti n. 3 (Codice SOC.8)
– Regione Veneto	posti n. 1 (Codice SOC.9)

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il

La Commissione RIPAM

periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1 del presente bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 5 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 2 e 3 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

5. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

6. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

- a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

La Commissione RIPAM

- b. maggiore età;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;
- h. per i soli candidati al profilo di funzionario amministrativo della sede regionale di Aosta (Codice AMM.11) conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua francese;
- i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

A) Funzionario Amministrativo (Codici AMM):

Laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico - aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio sociale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

B) Funzionario assistente sociale (Codici SOC):

Laurea Magistrale (LM): LM-87 Servizio sociale e politiche sociali o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea (L): L-39 Servizio sociale o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

È richiesta, inoltre, l'iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali.

La Commissione RIPAM

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.

3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del presente bando di concorso.

Articolo 3

Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.

2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà anche di Formez PA.

3. Il concorso è organizzato su base territoriale e sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:

a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, distinta per profilo di cui al precedente articolo 1, comma 1;

b) una prova orale, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 7 del presente bando, distinta per profilo di cui al precedente articolo 1, comma 1, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a);

c) la valutazione dei titoli che verrà effettuata con le modalità previste dall'articolo 8, dopo lo svolgimento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova orale e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

La prova di cui alla precedente lettera a) si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova orale di cui alla precedente lettera b) si svolge in un'aula aperta al pubblico di capienza

La Commissione RIPAM

idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

Limitatamente ai soli candidati per profilo di funzionario amministrativo per la sede regionale di Aosta (Codice AMM.11) la prova scritta di cui alla precedente lettera a) e la prova orale di cui alla precedente lettera b) si svolgeranno ad Aosta, ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. La commissione esaminatrice nominata, per ciascun profilo di cui all'articolo 1, comma 1, redigerà le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

5. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, validate ai sensi del successivo articolo 10 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente bando.

Articolo 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>" e sul sito istituzionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, all'indirizzo internet "<https://www.inail.it/>".

2. Ai sensi dell'articolo 35.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA"

La Commissione RIPAM

che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- j) il codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- k) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità

La Commissione RIPAM

giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 8 del presente bando;
- m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 9 del presente bando;
- n) limitatamente ai soli candidati per il profilo di funzionario amministrativo per la sede regionale di Aosta (Codice AMM.11), la conoscenza della lingua francese ovvero l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, per l'esonero dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese;
- o) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando.

6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la

La Commissione RIPAM

prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.

10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.

Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico.

La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

11. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell’eventuale irregolarità della stessa.

13. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la

La Commissione RIPAM

presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5

Commissioni esaminatrici

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali. Limitatamente ai soli posti messi a concorso per la sede regionale della Valle d’Aosta (Codice AMM.11) la commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua francese. Della predetta commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

2. Secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’articolo 6 del presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.

4. La Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

5. Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici e i comitati di vigilanza sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale “inPA” di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Per esigenze organizzative e di celerità la Commissione RIPAM può utilizzare il personale di Formez PA, per la costituzione dei comitati di vigilanza.

Articolo 6

Prova scritta

1. La prova scritta distinta per i codici concorso di cui all’articolo 1 comma 1, del presente bando consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

La Commissione RIPAM

1) n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

A. Funzionario amministrativo:

- diritto costituzionale;
- diritto amministrativo;
- elementi di diritto dell'Unione Europea;
- diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti;
- diritto del lavoro e legislazione sociale;
- normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- contabilità pubblica;
- elementi di scienze delle finanze;
- elementi di diritto processuale civile;
- elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- ordinamento e attribuzioni dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

B. Funzionario assistente sociale:

- legislazione sociale, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- legislazione sociale con riferimento alla tutela delle persone disabili;
- problematiche sociali (disabili, stranieri, famiglia) e normativa di riferimento in materia di immigrazione, pari opportunità, tutela delle persone disabili, curatela e amministrazione di sostegno;
- nozioni di diritto costituzionale e amministrativo, di diritto civile sulle persone e sulla famiglia, di diritto penale sui reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ordinamento e attribuzioni dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- normativa in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, privacy e tutela/protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03);
- disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- metodologie e tecniche del servizio sociale;
- organizzazione, programmazione e integrazione dei servizi del territorio;
- efficienza ed efficacia degli interventi, indicatori di qualità, valutazione e verifica.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

La Commissione RIPAM

2) 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

3) 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

5. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale “inPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante

La Commissione RIPAM

pubblicazione sul Portale “inPA” e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>.

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 7 **Prova orale**

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, per ciascun profilo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente bando è pubblicato sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova orale, distinta per profilo di cui al precedente articolo 1, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando.

3. In sede di prova orale, per tutti i profili, si procederà altresì all'accertamento:

- della disamina di casi pratici, al fine di accertare le conoscenze tecniche, la capacità espositiva, la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di giudizio critico dei candidati;
- della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.

4. Per i soli candidati per il profilo di funzionario amministrativo per la sede regionale di Aosta (Codice AMM.11) che, in sede di domanda di partecipazione, non hanno dichiarato di possedere i presupposti per l'esonero dalla prova di accertamento della lingua francese ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978 n. 196, la prova orale ricomprende anche una conversazione in lingua francese volta ad accertare la conoscenza della lingua stessa.

5. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul Portale “inPA” contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del presente bando.

La Commissione RIPAM

Articolo 8

Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

1. La valutazione dei titoli è effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, sulla base dei seguenti criteri:
 - voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con maggior profitto nell'ambito di quelli che consentono l'ammissione al presente concorso:
 - 1,5 punti per la votazione da 90 a 100/110;
 - 2 punti per la votazione da 101 a 106/110;
 - 2,5 punti per la votazione da 107 a 110/110;
 - 0,5 punti ulteriori nel caso di lode.
 - Nel caso in cui il candidato utilizzi come titolo di accesso la laurea triennale (L), sarà considerato titolo ulteriore la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM) che costituisca la naturale prosecuzione della laurea triennale stessa, con assegnazione di 1 punto.
 - Nel caso in cui il candidato utilizzi come titolo di accesso il diploma di laurea vecchio ordinamento, la laurea specialistica o la laurea magistrale, anche a ciclo unico, sarà assegnato 1 punto.
 - 1 punto per ogni laurea triennale (L) ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso al presente concorso.
 - 2 punti per ogni laurea magistrale (LM), anche a ciclo unico, laurea specialistica (LS) e diploma di laurea (DL) ulteriori rispetto al titolo utilizzato per l'accesso al presente concorso.
 - 2,50 punti per ogni dottorato ricerca.
 - 2 punti per ogni corso o diploma di specializzazione.
 - 2 punti per ogni master universitario di secondo livello.
 - 1 punto per ogni master universitario di primo livello.
 - 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore ricompreso tra quelli individuati con Decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n.118 del 28 febbraio 2017.
4. Ultimata la prova orale di cui al precedente articolo 7, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.
5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

La Commissione RIPAM

Articolo 9

Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- p) minore età anagrafica.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-*bis*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

La Commissione RIPAM

Articolo 10

Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale "inPA", e sul sito istituzionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, <https://www.inail.it>
2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 11

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. I candidati vincitori, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, saranno assegnati alle sedi di destinazione indicate dall'amministrazione interessata e sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente bando. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze si procederà d'ufficio.
4. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.
5. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul Portale "inPA". In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I candidati dichiarati vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nell'Area Funzionari, con

La Commissione RIPAM

riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.

7. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

8. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.

9. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

Articolo 12 **Accesso agli atti**

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul portale "inPA".

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale *«accesso agli atti – concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 308 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nell'Area Funzionari»*. La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 13 **Trattamento dei dati personali**

1. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nella persona del Direttore della Direzione centrale risorse umane, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di concorso") in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli

La Commissione RIPAM

interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

- a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
- b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
- c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

La Commissione RIPAM

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <https://www.inail.it>.

15. L’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro” ai seguenti indirizzi:

pec: dcrisorseumane@postacert.inail.it

16. L’interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 14 **Norme di salvaguardia**

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Per il Dipartimento della funzione pubblica
(dott.ssa Cecilia Maceli)

Per il Ministero dell’economia e delle finanze
(dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell’interno
(Prefetto dott.ssa Carmen Perrotta)